



## PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Brescia, \_\_\_\_\_

**BICOMET SPA**

PEC

[segreteriabicomet@pec.it](mailto:segreteriabicomet@pec.it)

Coface

c/o A3 Agenti Assicurativi Associati Srl

PEC

[A3@legalmail.it](mailto:A3@legalmail.it)

SUAP DEL COMUNE DI SAN ZENO

PEC [protocollo@pec.comune.sanzenonaviglio.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanzenonaviglio.bs.it)

Prot. n. \_\_\_\_\_

*Protocollo generato da sistema*

CL.091106

LM/ga

**OGGETTO:** Pratica AUA/SUAPN. 3189 DEL 15/05/2014 – Fascicolo rifiuti n. 2480.  
Accettazione della garanzia finanziaria prestata a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) diretta a sostituire la Comunicazione di esercizio attività di recupero dei rifiuti non pericolosi a sensi dell'art. 216 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fidejussoria n. 2171630 del 09/06/2017, registrata al P.G. n. 80650 del 20/06/2017, prestata in conformità a quanto disposto dalla delibera di giunta provinciale n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 1288 del 03/05/2017, rilasciato dal SUAP con nota del 10/05/2017 prot. n. 4144.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo sopra citato trasmesso dal SUAP, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Tenuto conto che:

1. l'autorizzazione AUA è concessa per un periodo di quindici anni dalla data del rilascio del SUAP (scadenza AUA 10/05/2032);
2. la polizza n. 2171630 del 09/06/2017 ha durata fino al 03/05/2023 (periodo di cinque anni più uno), quindi per un periodo inferiore rispetto a quanto disposto al precedente punto 1);
3. la ditta, con nota del 16/06/2017, registrata al P.G. n. 80650 del 20/06/2017, si è impegnata a presentare nuova polizza o appendice alla garanzia almeno 30 giorni prima dello scadere della stessa.

In considerazione di quanto sopra, con la presente si prescrive alla ditta, entro 30 giorni antecedenti la data di scadenza della polizza per la gestione rifiuti (03/06/2022), di prestare nuova polizza o appendice alla garanzia in oggetto, con validità pari alla scadenza dell'autorizzazione maggiorata di un anno (110/05/2033). La mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra nei termini previsti può comportare la revoca dell'atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale 19 novembre 2004 n. 7/19461.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Loredana Massi)  
*Documento firmato digitalmente*

Referenti:

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Loredana Massi – 0303749659

Istruttori pratica: Giorgio Alessandri 0303749413 - Stefania Loreni – 0303749653



# COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

## Provincia di Brescia

Piazza Marconi, 3 – 25010 San Zeno Naviglio (BS)  
UFFICIO TECNICO COMUNALE - tel. 030 2160555 (selezione passante 3) - fax. 030 2160575  
e-mail: [ufficio.tecnico@comune.sanzenonaviglio.bs.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.sanzenonaviglio.bs.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.sanzenonaviglio.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanzenonaviglio.bs.it)  
[www.comune.sanzenonaviglio.bs.it](http://www.comune.sanzenonaviglio.bs.it)

PROT. 0...../.....  
UFFICIO TECNICO

San Zeno Naviglio, 10/05/2017

Spett.le **BICOMET spa**  
[segreteriabicomet@pec.it](mailto:segreteriabicomet@pec.it)

p.c. **Provincia di Brescia**  
[ambiente@pec.provincia.bs.it](mailto:ambiente@pec.provincia.bs.it)

**Oggetto: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'insediamento in comune di San Zeno Naviglio via Industriale n.79/79A**

In allegato si trasmette Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'insediamento in comune di San Zeno Naviglio via Industriale n.79/79A.

Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.2004, allegato A), che si allega in copia, la Ditta dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dal ricevimento della presente**, una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia e trasmetterla in originale.

La garanzia, per la cui decorrenza si assume la data di rilascio dell'AUA, dovrà essere dell'importo di € **1.096.023,75 (Euro unmilionenovantaseimilaventitre/75)** e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata (15 anni dalla data di rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia, così come disposto al punto 15) del provvedimento provinciale n.1288 del 3 maggio 2017. E' fatta salva la normativa in materia di imposta di bollo.

Distintamente

IL RESPONSABILE SUAP  
f.to Geom. Attilio Gandelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993. L'originale sottoscritto è depositato presso l'Ufficio Tecnico del comune.*



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 1288/2017**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 838/2017**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS), VIA INDUSTRIALE 79 - 79/A DALLA DITTA BICOMET SPA, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI BRESCIA, VIA OBERDAN 6/A.**

IL DIRETTORE  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2016, n. 229 che conferma l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti:**

- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2015, n. 3827, recante "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

**Visti i seguenti atti in materia di gestione rifiuti:**

- decreto del direttore generale Regione Lombardia 07 gennaio 1998, n. 36, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- deliberazione della Giunta Provinciale 24 febbraio 2004, n. 50, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle delibere di Giunta Regionale nn. 4574/99, 48055/00 e 5964/01";
- deliberazioni della Giunta Regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);

Documento Firmato Digitalmente

- deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

**Visti** i seguenti atti in materia emissioni in atmosfera:

- legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, i cui articoli 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province, a far data dal 1 gennaio 2007, la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2003, ferme le competenze regionali in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre 2006;
- circolare T1.2006.0017926 in data 6 giugno 2006 della Regione Lombardia, relativa all'applicazione del decreto legislativo 152/2006, in particolare laddove si prevede che la documentazione tecnica di riferimento è quella esistente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
- circolare della Regione Lombardia 1/amb/2007 in materia di modifiche impiantistiche;
- deliberazioni di Giunta Regionale 20 dicembre 2002, n. 7/11667 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, 23 gennaio 2004, n. 7/16103, 22 giugno 2005, n. 8/196 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; decreto del dirigente di struttura della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 821 allegato A, relativo ai 36 allegati tecnici all'autorizzazione generale per attività in deroga secondo l'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono il riferimento tecnico per le rispettive tipologie di attività produttive;
- Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 23 gennaio 2004, n. 16103 per Settore trasformazione materie plastiche e gomma;
- atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009, recante "Autorizzazione generale per impianti ed attività 'in deroga' ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale"." per attività industriali/artigianali, e successive modifiche ed integrazioni (atto dirigenziale n. 2833 del 08/09/2009 di integrazione con l'allegato tecnico n. 36 Elettroerosione; atto dirigenziale n. 573 del 25/02/2011 di modifica dell'allegato tecnico n. 30 Saldatura di oggetti e superfici metalliche; atto dirigenziale n. 448 del 14/02/2012 di sostituzione dell'allegato tecnico n. 32 - Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche; atto dirigenziale n. 3089 del 05/09/2012 di integrazione con gli allegati tecnici n. 37 per impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW e n. 38 per gruppi elettrogeni e motori di emergenza, nonché modifiche ed integrazioni alla luce del decreto legislativo 128/2010; atto dirigenziale n. 5557 del 05/10/2016 di integrazione con l'allegato tecnico n. 39 relativo a "Linee di trattamento fanghi");
- atto dirigenziale della Provincia di Brescia 18 settembre 2012, n. 3289, recante l'Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni derivanti da allevamenti effettuati in ambienti confinati e dalle attività ad essi funzionali e collaterali, presenti nel medesimo stabilimento e ricomprese nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- decreto dirigente Unità Organizzativa n. 12779 del 1/12/2016 di approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»;

**Visti** i seguenti atti in materia di scarichi idrici:

- regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d'Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11 luglio 2008, "Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile 8 maggio 2009, n. 2;

**Premesso che:**

- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni di cui all'articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 26 del 2003 e successive modifiche e integrazioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito lombarde, sono state attribuite alle Province a far data dal 1 Gennaio 2011;
- le Province esercitano tali funzioni tramite Uffici d'Ambito costituiti nella forma di Azienda Speciale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000;

- con deliberazione del consiglio provinciale 27 giugno 2011, n. 26 è stato costituito a decorrere dal 1 luglio 2011 l'Ufficio d'Ambito di Brescia;

**Premesso** che questa Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;

**Vista** la domanda presentata al SUAP del Comune di SAN ZENO NAVIGLIO (BS) in data 15/05/2014 registra al protocollo con il n. 3189 e trasmessa a questa Provincia in data 24/02/2016 e registrata al protocollo generale (P.G.) con il n. 23042 in data 24/02/2016, con la quale il Sig. Bersi Roberto, nella sua qualità di rappresentante della ditta **BICOMET SPA**, avente sede legale in comune di BRESCIA, VIA O berdan 6/A, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'insediamento sito in comune di **SAN ZENO NAVIGLIO (BS) Via Industriale 79 - 79/A**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006;

**Verificato** che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è esistente e già munito dei seguenti titoli abilitativi ambientali al momento della presentazione della domanda di AUA:

1. comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato n. R1627, efficace fino al giorno 01/07/2018;
2. autorizzazione allo scarico rilasciata da Ufficio d'ambito di Brescia con atto n. 38 del 28/02/2011, avente scadenza il giorno 28/02/2015;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da Provincia di Brescia con atto n. 1005 del 22/03/2013, avente scadenza il giorno 22/03/2028;

**Preso atto** che relativamente a detta domanda il SUAP ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e successive modifiche integrazioni;

**Dato atto** che con nota P.G. n. 56870 del 16/05/2016, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

**Preso atto** che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con nota del SUAP registrata al P.G. n. 68194 del 16/06/2016;

**Rilevato che:**

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 3 Mapp. n. 45 comune censuario di SAN ZENO NAVIGLIO (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune, ha la seguente destinazione urbanistica:

Zona D1 – produttiva di riconversione residenziale;

- considerando il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

**Dato Atto** che la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo n. 152/06, nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

**Rilevato** che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è risultato necessario, per il richiedente, acquisire esclusivamente l'AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi ambientali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, in particolare per l'acquisizione dei seguenti titoli:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;
2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;
3. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e

che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;

**Dato atto** che questa Provincia, nella sua qualità di autorità competente, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti, come previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

**Visto** l'articolo 107, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**Dato atto** che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della delibera di Giunta Regionale 19 novembre 2004 n. 7/19461, in € **1.096.023,75 (Euro unmilionenovantaseimilaventitre/75)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di mc 76407 di rifiuti non pericolosi pari a € 1.461.364,99, così suddivisi:
  - mc. 65.850 di rifiuti non pericolosi in ingresso destinati al recupero,
  - mc 10.557 di materiale in attesa di certificazione,
    - recupero di t/anno 165.000 di rifiuti non pericolosi pari a € 111.864,56
    - Riduzione Certificazione ISO 14401 € 365.341,24;

**Ritenuto:**

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP;
- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

**Dato atto** che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

**Ritenuto** opportuno far presente che, qualora in relazione all'attività di cui alla presente AUA si svolgessero procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, l'AUA stessa potrà essere riesaminata alla luce delle risultanze dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;

**Dato atto** che, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite in materia di emissioni in atmosfera, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, la Provincia esercita i poteri di ordinanza di cui all'articolo 278, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006;
- ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente relativamente agli scarichi idrici l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

**Verificato** che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

**Preso atto** della certificazione n. 103740/2011 emessa il 08/09/2014 con scadenza il 03/10/2017, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di ferro, acciaio e alluminio ex Regolamento consiglio UE 333/2011 e certificazione n. 145669/2013 emessa il 27/11/2016 con scadenza 27/11/2019, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di rame e leghe ex Regolamento UE 715/2013;

**Acquisito** il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, A2A Ciclo Idrico SPA, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera i), legge regionale 26/2003 e successive modifiche e integrazioni, pervenuto in data 30/03/2016 al PG n° 2050/2016 del 01/04/2016;

**Rilevato che:**

- con nota del 21/04/2017 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, che risulta inserito nell'Allegato AUA – Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 26/08/2016 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nell'Allegato AUA – Sezione emissioni in atmosfera, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visti:**

- la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti con esito favorevole;
- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti);
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

**Vista** la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuto di poter adottare il presente atto;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2017 n. 33;

**dispone**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **BICOMET SPA** (C.F. 01822470173), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di SAN ZENO NAVIGLIO (BS), Via Industriale 79 - 79/A, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, nell'allegato AUA – Sezione recupero rifiuti, Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura con planimetria della rete raccolta acque di prima pioggia e sezione emissioni in atmosfera che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni e relativi allegati, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche integrazioni, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del Decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – Sezione recupero rifiuti, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura con planimetria della rete raccolta acque di prima pioggia, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – Sezione emissioni in atmosfera, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, da parte del SUAP;
4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
5. di prescrivere che, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, vengano trasmessi a questa Provincia, al Comune competente ed all'ARPA – Dipartimento di Brescia, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'allegato "AUA – Sezione Emissioni in atmosfera", stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale 30 maggio 2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni) e la ditta dovrà:
  - comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo alla Provincia, al Comune ed all'Arpa;
  - comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
  - a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;
6. di dare atto che, in considerazione di quanto prevede l'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 24/2006, le prescrizioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore, anche prima della sua scadenza, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche;
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
8. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
9. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica n. 59/2013;
10. di dare atto che il controllo in ordine al rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera spetta all'ARPA - Dipartimento di Brescia, che è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni all'uopo necessarie;
11. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
12. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
13. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
14. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che

effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni con il n. **R 1811**;

15. di fissare, secondo gli importi della deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, in € **1.096.023,75 (Euro unmilionenovantaseimilaventitre/75)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro **90 giorni** dal rilascio dell' AUA da parte del SUAP e prestata secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 con validità per l'intera durata della gestione autorizzata (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
16. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale 24 febbraio 2004, n. 50, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
17. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre **30 giorni** a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € **361.341,24**, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
18. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
19. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 7, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione ai seguenti soggetti: Provincia di Brescia, Comune di SAN ZENO NAVIGLIO (BS), Ufficio d'Ambito di Brescia, ARPA Dipartimento di Brescia, ATS di Brescia.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 03-05-2017

**Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)**

**Sezione recupero rifiuti**

**Tabella descrittiva - RIFIUTI**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	BICOMET SPA	<b>CODICE FISCALE</b> 01822470173
<b>SEDE LEGALE</b>	VIA OBERDAN 6/A BRESCIA	
<b>SEDE INSEDIAMENTO</b>	SAN ZENO NAVIGLIO (BS) VIA INDUSTRIALE 79 - 79/A	<b>FOGLIO N. 3</b> <b>MAPP. N. 45</b>
<b>SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO</b>	SUPERFICIE TOTALE	mq 22370
	SUPERFICIE SCOPERTA	mq 11910
	SUPERFICIE COPERTA	mq 10460
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	PRODUTTIVA DI RICONVERSIONE RESIDENZIALE	VIGENTE P.G.T.
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	BERSI ROBERTO (BRSRRT52L28F205G) nato il 28/07/1952 a MILANO (MI) residente a BRESCIA (BS) in Via I Val Passiria, 2	
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	BILUCAGLIA MASSIMIGLIANO (BLCMSM71C18G687L) nato il 18/03/1971 a PIOMBINO (LI) residente a POMBINO(LI) Via Medaglie d'oro della resistenza, 11	

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di 22.370 mq; l'impianto è sito nel comune di SAN ZENO NAVIGLIO (BS) Via Industriale, 79 - 79/A è censito al NCTR del comune al foglio n. 3 mapp. 45; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona produttiva di riconversione residenziale come risulta dal vigente P.G.T. del Comune;
- 1.3. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

<b>03.01</b>	<b><i>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</i></b>	<b>R4 03.01.3 lett. c R13 03.01.3 lett. c</b>					
<b>Codice EER</b>		<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
100210							
100299	limitatamente ai cascami di lavorazione						
120101							
120102							
120199	limitatamente ai cascami di lavorazione						
150104							
160117							
170405							
190102							
190118							
191202							
200140							
<b>TOTALE</b>		<b>62500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160000</b>

<b>03.02</b>	<b><i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]</i></b>	<b>R4 03.02.3 lett. c R13 03.02.3 lett. c</b>					
<b>Codice EER</b>		<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
100899	limitatamente ai cascami di lavorazione						
110501							
110599	limitatamente ai cascami di lavorazione						
120103							
120104							
120199	limitatamente ai cascami di lavorazione						
150104							
170401							
170402							
170403							
170404							
170406							
170407							
191002							
191203							
200140							
<b>TOTALE</b>		<b>1250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>

<b>05.01</b>	<i>parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili</i>						<b>R13</b>	
Codice EER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
160106								
160116								
160117								
160118								
160122								
<b>TOTALE</b>		<b>875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>05.02</b>	<i>parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni</i>						<b>R13</b>	
Codice EER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
160106								
160116								
160117								
160118								
160122								
<b>TOTALE</b>		<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>05.07</b>	<i>spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto</i>						<b>R13</b>	
Codice EER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
160216								
170402								
170411								
<b>TOTALE</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>05.08</b>	<i>spezzoni di cavo di rame ricoperto</i>						<b>R13</b>	
Codice EER		Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
160118								
160122								
160216								

170401							
170411							
<b>TOTALE</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Prescrizioni

- 2.1 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 così come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni e dalle altre normative applicabili all'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, presenti e future;
- 2.2 l'attività potrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nell'elaborato grafico allegato all'istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
- 2.3 fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche integrazioni, qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.5 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal decreto direttore generale 7 gennaio 1998 n. 36, Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;
- 2.6 i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.7 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8 la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche tecniche alle quali fa riferimento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- 2.9 i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio e rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste (EOW), devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento consiglio UE 333/2011 e dal regolamento consiglio UE 715/2013;
- 2.10 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.11 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

- 2.12 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando comunque quanto segue:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

### 2.13 Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

### 3. INDICAZIONI

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 184 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni.;
- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità

dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;

- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al decreto direttore generale 7 gennaio 1998 n. 36, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);